

donne minorenni. Potranno però rimanere le donne di età superiore ai 15 compiuti, le quali alla data della promulgazione di questa legge, si trovino già impiegate in opifici industriali, cave o miniere. »

(È approvato).

Presidente. Passiamo al secondo comma. Esso dice:

« Trascorsi cinque anni dalla promulgazione di questa legge, il lavoro notturno sarà vietato alle donne di qualsiasi età. »

L'onorevole Majorana propone la soppressione di questo comma.

Majorana. Non insisto!

Presidente. Allora non rimangono che gli emendamenti degli onorevoli Arnaboldi, Calissano e Crespi.

L'onorevole Arnaboldi propone al secondo comma in luogo di « cinque anni » si dica: « tre anni ».

La Commissione accetta questo emendamento?

Di San Giuliano, relatore. Non l'accetta.

Presidente. Onorevole Arnaboldi, insiste?

Arnaboldi. Insisto.

Presidente. Allora pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Arnaboldi, che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

L'onorevole Calissano mantiene il suo emendamento?

Calissano. Lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Crespi a questo secondo comma propone di aggiungere alle parole: « alle donne di qualsiasi età » le parole: « e ai maschi di età inferiore ai 18 anni. »

Lo mantiene?

Crespi. È già stato respinto dalla Camera!

Presidente. Non essendovi altri emendamenti a questo secondo comma, lo pongo a partito.

(È approvato).

Terzo comma: « Durante questi cinque anni le donne di qualsiasi età addette al lavoro notturno dovranno essere munite di libretto ai sensi dell'articolo 2. »

L'onorevole Crespi propone la soppressione di questo comma, il che equivale a votare contro.

L'onorevole Arnaboldi ha un emendamento, che è la conseguenza dell'altro. Lo mantiene?

Arnaboldi. Lo ritiro.

Presidente. Non essendovi altri emendamenti, pongo a partito questo terzo comma.

(È approvato).

Quarto comma: « Per lavoro notturno si intende quello, che si compie tra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo; e dalle 21 all'5 dal 1° aprile al 30 settembre. »

L'onorevole Crespi ha un emendamento a questo comma: « Per lavoro notturno si intende quello che si compie tra le ore 22 e le 6 dal 1° ottobre, ecc. ecc. »

Lo mantiene?

Crespi. Credo che la Commissione possa accettare il mio emendamento dal momento che ha accettato quello Pozzo; tanto più, che, essendo stato incluso il lavoro dei laboratorî, mi pare opportuno che in date circostanze l'operaio dei laboratorî possa prolungare il proprio lavoro fino a quell'ora.

Di San Giuliano, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Di San Giuliano, relatore. Prego l'onorevole Crespi di non voler insistere nel suo emendamento, perchè col mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 5 e coll'approvazione dell'emendamento Pozzo, si è provveduto al fine, che egli si propone, potendo il Governo, valendosi dell'ultimo comma dell'articolo 5, nei casi, in cui potrà essere necessario, adottare l'orario da lui proposto.

Crespi. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore ritiro il mio emendamento.

Presidente. Viene ora l'aggiunta degli onorevoli Marco Pozzo, Calissano, Gussoni, Crespi, Cuzzi, Calleri Giacomo, Chiappero, Giaccone e Galli Roberto: « Dove però il lavoro sia ripartito in due mute, esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle ore 23 ». Questa aggiunta è accettata dal Governo e dalla Commissione.

Non essendovi altri emendamenti, pongo a partito il comma quarto con quest'aggiunta, accettata dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Quinto comma: « Il ministro di agricoltura industria e commercio potrà, sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, variare i limiti sopradetti del lavoro notturno nei luoghi, ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro ».

L'onorevole Crespi e gli onorevoli Dell'Aqua, Gussoni, Comandini, Arconati, Olivieri, Gattorno e Socci, propongono la sop-